

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4007

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALLAMAN

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità degli oneri sostenuti per contrarre matrimonio

*Presentata il 23 maggio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La valorizzazione della famiglia, come istituzione garante della salvaguardia di principi e valori morali necessari per l'educazione dei figli, è un obiettivo fondamentale della politica della Lega Nord, perseguito attraverso una serie di proposte finalizzate al sostegno dei nuclei familiari ed al loro incremento.

La presente proposta di legge intende intervenire per risolvere, a monte, gli ostacoli e le difficoltà che le coppie devono affrontare per la costituzione di una famiglia, che non sono solo di ordine morale e personale, ma anche di ordine economico. Ed è proprio in relazione agli aspetti economici della formazione di nuovi nuclei familiari che una concreta politica di

sostegno può contribuire a creare le condizioni per incentivare i giovani a sposarsi.

La normativa che si propone è finalizzata, nell'ambito della politica delle agevolazioni a favore della famiglia, ad intervenire sulla minore onerosità delle spese da sostenere per realizzare e organizzare la cerimonia. È noto quanto il matrimonio, inteso come « cerimonia sociale », abbia dei costi che, seppure ridotti al minimo, sono comunque rilevanti e a volte disincentivanti, in particolare per le famiglie meno abbienti. È difficile rinunciare ad un festeggiamento che per tradizione e costume rappresenta un momento di gioia presente e un ricordo per il futuro di un giorno importante e unico. Recentemente, i costi da sostenere per gli abiti e il

ricevimento sono ulteriormente lievitati a seguito dell'aumento dei prezzi causato dall'introduzione dell'euro. Dunque, non c'è da sorprendersi se l'intenzione di sposarsi potrebbe essere ostacolata dalla concreta difficoltà economica di affrontare le relative spese.

La presente proposta di legge vuole essere un aiuto verso chi, in un momento come questo, sa di andare incontro ad innumerevoli e cospicue spese. Con la presente proposta si vuole quindi consentire la deduzione dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di alcune delle spese sostenute dai coniugi per organizzare la cerimonia. La prima è quella correlata all'acquisto degli abiti dei coniugi, per la quale si prevede una deducibilità fino ad un massimo di 2.500 euro.

Si considerano, inoltre, le spese correlate al pranzo di ricevimento, per le quali la deduzione si applica sull'importo eccedente i 2.500 euro e fino a un importo

massimo di 10.000 euro. Ovviamente, le spese deducibili dovranno essere debitamente documentate con fatture. Ciò indurrà gli interessati a richiedere la fatturazione delle spese. Per tale motivo, la normativa proposta consentirà anche di far emergere una serie di prestazioni di servizio non di rado in evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Le maggiori entrate correlate all'IVA e alle imposte sui redditi possono essere utilizzate a parziale copertura degli oneri conseguenti alla deducibilità delle spese in esame.

Con l'articolo 1 si modifica l'articolo 10 (Oneri deducibili) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l'introduzione della lettera *l-quater*) che prevede la deducibilità delle spese sostenute per la celebrazione del matrimonio. L'articolo 2 reca la copertura finanziaria per l'attuazione della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Deducibilità delle spese sostenute per la celebrazione di matrimonio).*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-ter*), è aggiunta la seguente:

« *l-quater*) le seguenti spese, documentate mediante fattura, sostenute per la celebrazione di matrimonio avente effetti civili ai sensi della legge italiana:

1) spese relative agli abiti dei coniugi, deducibili fino ad un importo massimo di 2.500 euro;

2) spese sostenute per la ristorazione, deducibili a partire da un minimo di 2.500 euro fino ad un massimo di 10.000 euro. La deducibilità di tali spese spetta a ciascun coniuge individualmente nella misura del 50 per cento ».

## ART. 2.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 406,24 euro per l'anno 2004 e in 467,17 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*),

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

